

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1972, N. 10

**Modifiche ed integrazioni alle norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico del personale¹**

Norme generali

Art. 1²

Art. 2³

Art. 3⁴
(omissis)

Art. 4
(omissis)⁵

Art. 5⁶

¹ In B.U. 28 aprile 1972 n. 20 - Numero Straordinario.

² Articolo abrogato dall'art. 30 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³ Articolo abrogato dall'art. 11 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴ Sostituisce l'art. 5 della l.r. 25 luglio 1962, n. 13, come modificato dall'art. 27 della l.r. 23 gennaio 1964, n. 2.

⁵ Sostituisce i punti 2) e 3) del primo comma dell'art. 14 della l.r. 28 dicembre 1963, n. 38.

⁶ L'articolo ha esaurito gli effetti.

Art. 6

*(omissis)*⁷

Art. 7⁸

Art. 8⁹

Art. 8-bis¹⁰

Art. 9¹¹

Art. 10¹²

Artt. 11¹³

⁷ Abroga l'art. 3 e sostituisce gli articoli 2, 4, 5 e 6 della l.r. 27 agosto 1964, n. 26, con effetto da 1° luglio 1971.

⁸ L'articolo ha esaurito gli effetti.

⁹ Articolo abrogato dall'art. 18 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8 e, successivamente abrogato, dall'art. 18 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹¹ L'articolo ha esaurito gli effetti.

¹² L'articolo ha esaurito gli effetti; il secondo comma è stato abrogato dall'art. 1 della l.r. 27 dicembre 1972, n. 20.

¹³ Gli articoli hanno esaurito gli effetti.

Art. 12¹⁴

-15¹⁵

Art. 16¹⁶

Art. 17¹⁷

Art. 18

*(omissis)*¹⁸

Il personale della carriera direttiva, che attualmente gode dell'indennità prevista dalle norme di cui al comma precedente, la conserva fino a quando permanga la situazione per la quale l'indennità stessa è stata concessa.

Artt. 19-21¹⁹

\

¹⁴ La tabella n. 37 approvata dall'art. 12 è stata sostituita dall'art.1 comma 1 della l.r. 23 dicembre 1974, n. 14.

¹⁵ Gli articoli hanno esaurito gli effetti.

¹⁶ Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

¹⁷ L'articolo ha esaurito gli effetti.

¹⁸ Abroga l'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 già sostituito dall'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

¹⁹ Articoli abrogati ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

Art. 22²⁰

Art. 23²¹

Art. 24²²

Art. 25²³

[Art. 26²⁴

In caso di decesso di un dipendente, che non abbia maturato il diritto a pensione presso la Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, ma che abbia almeno dieci anni di servizio utile, è concessa ai superstiti secondo le norme della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali una pensione indiretta pari ai due terzi del trattamento economico iniziale previsto per la prima classe di stipendio della qualifica di commesso aumentata del 10 per cento per ogni figlio a carico, fino ad un massimo del 100 per cento del trattamento economico sopra indicato.

²⁰ Articolo abrogato con contratto collettivo.

²¹ Articolo abrogato dall'art. 12 della l. r. 24 novembre 1977, n. 10.

²² L'articolo ha sostituito l'art. 5 della l.r. 21 giugno 1967, n. 6.

²³ Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

²⁴ Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, della l. r. 20 dicembre 2024, n. 5 dal 24 dicembre 2024. Sono fatti salvi, fino a tale data, i diritti acquisiti dal personale cessato dal servizio o dai superstiti.

L'aumento per ogni figlio a carico non può comunque essere inferiore alla misura delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte al personale regionale in attività di servizio.

Al dipendente che cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente e che abbia almeno dieci anni di servizio utile, senza diritto a pensione presso la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, viene concessa, a carico del bilancio della Regione, una pensione d'importo pari al trattamento economico iniziale previsto per la prima classe di stipendio della qualifica di commesso.

Nel caso di decesso del dipendente di cui al precedente comma ai superstiti viene concessa una pensione di reversibilità nella misura prevista dal primo comma.

Qualora il dipendente che si trovi nelle condizioni previste dai precedenti commi abbia già maturato il diritto a pensione od assegno di previdenza presso altro ente, la Regione corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento economico di cui ai commi medesimi.

I trattamenti economici previsti dal presente articolo seguono le variazioni degli emolumenti pensionabili a carattere generale che vengono adottate dall'Amministrazione regionale.]

Art. 27²⁵

Al personale che cessa dal servizio senza diritto a pensione, è concessa dall'Amministrazione una indennità premio per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi prestato alla Regione, dedotto il premio di servizio corrisposto

²⁵ Articolo sostituito dall'art. 4 della l.r. 27 dicembre 1972, n. 20.

dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo, pari ad un dodicesimo degli emolumenti annui pensionabili.

In caso di decesso del dipendente, l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od, in loro mancanza, ai genitori sopravvivenenti.

Art. 28²⁶

Art. 29²⁷

Art. 30²⁸

Art. 31²⁹

Art. 32

³⁰

³¹

²⁶ Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

²⁷ Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, della l.r. 4 settembre 1974, n. 10.

²⁸ L'articolo ha aggiunto un comma all'art. 6 della l.r. 11 luglio 1966, n. 11.

²⁹ L'articolo ha modificato gli importi delle indennità previste dall'art. 4 della l.r. 20 agosto 1959, n. 16.

³⁰ Il comma ha modificato gli importi dell'indennità prevista dall'art. 8 della l.r. 11 luglio 1966, n. 11.

³¹ Il comma ha sostituito, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 11 luglio 1966, n. 11.

Artt. 33-45³²

Art. 46³³

Artt. 47-61³⁴

Art. 62

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabelle A e B³⁵

³² Gli articoli hanno esaurito gli effetti.

³³ L'articolo ha sostituito, con effetto dal 1° luglio 1970, la tabella B allegata alla l.r. 27 agosto 1964, n. 26.

³⁴ Gli articoli hanno esaurito gli effetti.

³⁵ Tabelle soppresse dall'art. 70, comma 3 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15 e sostituite con il ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella allegato C) della stessa legge regionale n. 15/1983.
